



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 12 DEL 29/04/2025

OGGETTO:

TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **2025**, addì **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella **sala delle adunanze del Municipio**, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

	Presenti / Assenti			Presenti / Assenti	
PANTEGHINI ALESSANDRO	X		DOMENIGHINI DARIO	X	
SALVETTI LUCA	X		VIELMI LUCIANO	X	
CORANI MATTEO	X		MORANDINI PIETRO	X	
BOTTICCHIO LUCIA	X		DO' VITTORIO	X	
TABONI MANUELA	X		VIELMI MASSIMO	X	
VIELMI LUCA SAMUELE	X		GASPARINI DIEGO	X	
DUCOLI LUIGI	X				

Assiste Il Segretario Generale dott. Marino Bernardi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il **Rag. Alessandro Panteghini** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 21.4.2023 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga ..."* (lett. f);
 - o "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h);
 - o "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*" (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto*

previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Breno, non è stato istituito e pertanto non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 04/04/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Vista giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.4.2024 con la quale veniva approvato il Piano Economico Finanziario per gli anni 2024-2025;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 720.890,84;

Richiamate

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 720.890,84, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 255.696,09
COSTI VARIABILI € 465.194,75

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

- 42% a carico delle utenze domestiche;
- 58% a carico delle utenze non domestiche;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali in merito, redatti nella propria deliberazione n° 17 del 29/04/2025, che qui si intendono integralmente riportati;

Con 9 voti favorevoli, 4 contrari (consiglieri Morandini, Dò, Vielmi M. e Gasparini) e nessun astenuto espressi nelle forme di legge da n° 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. **di quantificare** in € 720.890,84 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, tenuto conto delle Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per un importo pari ad Euro 10.800,00;
2. **di approvare** l'ammontare complessivo delle entrate **TARI 2025**, quantificato in € 720.890,84;
3. **di approvare** per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera **A)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato;
4. **di dare atto che** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di dare atto che il costo del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato è così ripartito:
 - 42%, pari ad € 302.774,15 a carico delle **utenze domestiche**;
 - 58%, pari ad €418.116,69 a carico delle **utenze non domestiche**;
6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio gestione dei rifiuti urbani;
7. di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno **2025** sono le seguenti:
 - 15.10.2025
 - 15.1.2026
8. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con 9 voti favorevoli, 4 astenuti (consiglieri Morandini, Dò, Vielmi M. e Gasparini) e nessun voto contrario espressi nelle forme di legge da n° 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2025**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Sindaco

Rag. Alessandro Panteghini
Firmato digitalmente

Il Segretario Generale

dott. Marino Bernardi
Firmato digitalmente

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA	2024		2023		RAFFRONTO		MQ MEDI	2024		2023		DIFFERENZA	DIFFERENZA (no trib prov)
	TF	TV	TF	TV	TF	TV		TARIFFA	TOTALE (tariffa+trib prov)	TARIFFA	TOTALE (tariffa+trib prov)		
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,29726	€ 36,81055	€ 0,30371	€ 36,54292	-€ 0,00645	€ 0,26763	109,00	€ 69,21	€ 72,67	€ 69,65	€ 73,13	-€ 0,46	-€ 0,44
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 0,34680	€ 85,89128	€ 0,35432	€ 85,26682	-€ 0,00752	€ 0,62446	135,00	€ 123,69	€ 129,88	€ 123,89	€ 130,08	-€ 0,21	-€ 0,20
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 0,38219	€ 110,43165	€ 0,39048	€ 109,62877	-€ 0,00829	€ 0,80288	136,00	€ 152,09	€ 159,69	€ 152,19	€ 159,80	-€ 0,11	-€ 0,10
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 0,41050	€ 134,97201	€ 0,41940	€ 133,99072	-€ 0,00891	€ 0,98129	144,00	€ 179,72	€ 188,70	€ 179,71	€ 188,69	€ 0,01	€ 0,01
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 0,43881	€ 177,91765	€ 0,44833	€ 176,62413	-€ 0,00952	€ 1,29352	128,00	€ 225,75	€ 237,04	€ 225,49	€ 236,77	€ 0,27	€ 0,26
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 0,46004	€ 208,59311	€ 0,47002	€ 207,07657	-€ 0,00998	€ 1,51654	126,00	€ 258,74	€ 271,67	€ 258,31	€ 271,22	€ 0,45	€ 0,43

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	2024		2023		RAFFRONTO		MQ MEDI	2024		2023		DIFFERENZA	DIFFERENZA (no trib prov)
	TF	TV	TF	TV	TF	TV		TARIFFA	TOTALE (tariffa+trib prov)	TARIFFA	TOTALE (tariffa+trib prov)		
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,46972	€ 0,84564	€ 0,47324	€ 0,83554	-€ 0,00353	€ 0,01010	389,82	€ 512,75	€ 538,39	€ 510,19	€ 535,70	€ 2,69	€ 2,56
02 - Campeggi, distributori carburanti	€ 0,98347	€ 1,79211	€ 0,99085	€ 1,77070	-€ 0,00738	€ 0,02141	234,00	€ 649,49	€ 681,96	€ 646,20	€ 678,51	€ 3,45	€ 3,28
03 - Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autostazioni e Stazioni ferroviarie	€ 0,55779	€ 1,01152	€ 0,56197	€ 0,99943	-€ 0,00419	€ 0,01208	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00
04 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,44036	€ 0,81312	€ 0,44366	€ 0,80340	-€ 0,00330	€ 0,00971	331,82	€ 415,92	€ 436,72	€ 413,80	€ 434,49	€ 2,23	€ 2,13
05 - Alberghi con ristorante	€ 1,57061	€ 2,85892	€ 1,58240	€ 2,82477	-€ 0,01179	€ 0,03415	330,18	€ 1.462,55	€ 1.535,68	€ 1.455,17	€ 1.527,93	€ 7,75	€ 7,38
06 - Alberghi senza ristorante	€ 1,17429	€ 2,13037	€ 1,18310	€ 2,10492	-€ 0,00881	€ 0,02545	896,75	€ 2.963,45	€ 3.111,62	€ 2.948,53	€ 3.095,96	€ 15,66	€ 14,92
07 - Case di cura e riposo	€ 1,39447	€ 2,54343	€ 1,40494	€ 2,51305	-€ 0,01047	€ 0,03038	660,00	€ 2.599,01	€ 2.728,96	€ 2.585,87	€ 2.715,16	€ 13,80	€ 13,14
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,46786	€ 2,67027	€ 1,47888	€ 2,63838	-€ 0,01102	€ 0,03190	197,01	€ 815,26	€ 856,02	€ 811,15	€ 851,70	€ 4,32	€ 4,11
09 - Banche ed istituti di credito	€ 0,80733	€ 1,46361	€ 0,81338	€ 1,44613	-€ 0,00606	€ 0,01748	155,98	€ 354,23	€ 371,94	€ 352,45	€ 370,07	€ 1,87	€ 1,78
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 1,27704	€ 2,31250	€ 1,28663	€ 2,28488	-€ 0,00958	€ 0,02762	171,88	€ 616,98	€ 647,83	€ 613,88	€ 644,57	€ 3,26	€ 3,10
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,57061	€ 2,86217	€ 1,58240	€ 2,82798	-€ 0,01179	€ 0,03419	62,50	€ 277,05	€ 290,90	€ 275,65	€ 289,43	€ 1,47	€ 1,40
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchieri	€ 1,05686	€ 1,91895	€ 1,06479	€ 1,89603	-€ 0,00793	€ 0,02292	83,38	€ 248,12	€ 260,53	€ 246,87	€ 259,22	€ 1,31	€ 1,25
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,35044	€ 2,45561	€ 1,36057	€ 2,42628	-€ 0,01013	€ 0,02933	209,00	€ 795,46	€ 835,24	€ 791,45	€ 831,02	€ 4,21	€ 4,01
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,63118	€ 1,13836	€ 0,63592	€ 1,12477	-€ 0,00474	€ 0,01360	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,80733	€ 1,46361	€ 0,81338	€ 1,44613	-€ 0,00606	€ 0,01748	168,91	€ 383,59	€ 402,77	€ 381,66	€ 400,74	€ 2,03	€ 1,93
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 7,10446	€ 12,90253	€ 7,15778	€ 12,74841	-€ 0,05332	€ 0,15412	173,15	€ 3.464,21	€ 3.637,42	€ 3.446,76	€ 3.619,09	€ 18,33	€ 17,45
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 5,34303	€ 9,69885	€ 5,38312	€ 9,58300	-€ 0,04010	€ 0,11585	86,21	€ 1.296,74	€ 1.361,57	€ 1.290,20	€ 1.354,71	€ 6,86	€ 6,53
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 2,58344	€ 4,69331	€ 2,60283	€ 4,63725	-€ 0,01939	€ 0,05606	550,11	€ 4.003,02	€ 4.203,17	€ 3.982,85	€ 4.181,99	€ 21,18	€ 20,17
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,26051	€ 4,09485	€ 2,27748	€ 4,04594	-€ 0,01696	€ 0,04891	178,00	€ 1.131,26	€ 1.187,82	€ 1.125,57	€ 1.181,85	€ 5,97	€ 5,69
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 8,89526	€ 16,17126	€ 8,96202	€ 15,97809	-€ 0,06676	€ 0,19317	57,00	€ 1.428,79	€ 1.500,23	€ 1.421,59	€ 1.492,67	€ 7,57	€ 7,21
21 - Discoteche, night club	€ 1,52658	€ 2,78411	€ 1,53804	€ 2,75085	-€ 0,01146	€ 0,03326	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00

RIDUZIONI	% RID FISSA	% RID VARIABILE	% Agev FISSA	% Agev VARIABILE
251 - RIDUZIONE DEGNA - BAZENA = 358 - SI	30,00%	30,00%		
232 - RID. PER DISTANZA CASSONETTO = 336 - NO	0,00%	0,00%		
233 - RIDUZIONE ART. 8 REGOLAMENTO = 338 - SI	30,00%	30,00%		
234 - RIDUZIONE BRENO = 340 - SI	70,00%	70,00%		
234 - RIDUZIONE BRENO = 341 - NO	0,00%	0,00%		
235 - RIDUZIONE PUNTO 2 ART.19 REGOLAMENTO = 342 - SI	15,00%	15,00%		
322 - RID. PARTE VARIABILE ART.16 REGOMENTO (rifiuti assimilabili agli urbani smaltiti)	0,00%	0,00%		
342 - RIDUZIONE COVID 2021 = 399 - Nessuna Riduzione	0,00%	0,00%		
Immobili gestiti da Onlus per casa di riposo	0,00%	0,00%	15%	15%
Riduzione Degna-Bazena	0,00%	0,00%	30%	30%
bar, ristoranti, mense	0,00%	0,00%	70%	70%

RIDUZIONI CATEGORIA	% RID FISSA	% RID VARIABILE
UTENZA DOMESTICA - ALTRO TIPO	0%	100%
UTENZA DOMESTICA	0%	0%
PERTINENZA	0%	100%